

# **CODICE ETICO**

## INDICE

Articolo 1 - (Principi)	2
Articolo 2 - (Finalità e Contenuti)	2
Articolo 3 - (Metodo di individuazione delle priorità e dei criteri di erogazione dei contributi)	2
Articolo 4 (Sottoscrizione del Codice etico)	2
Articolo 5 - (Doveri di informativa sui componenti degli organi di amministrazione e revisione)	2
Articolo 6 - (Rapporti di lavoro)	3
Articolo 7 - (Spese di gestione e di missione)	3
Articolo 8 - (Spese di rappresentanza)	3
Articolo 9 - (Marchi e altri segni distintivi)	4
Articolo 10 - (Principio della Trasparenza - obbligo di informazione)	4
Articolo 11 - (Verifiche)	
Articolo 12 - (Revisori dei Conti)	4
Articolo 13 - (Divulgazione del Codice)	5

#### Articolo 1 - (Principi)

 Il presente Codice disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e le Istituzioni no profit (Associazioni, Fondazioni, ecc.) - sia nel caso in cui le stesse siano partecipate dalla Regione sia nel caso in cui la Regione sia soltanto soggetto erogatore di contributi per la realizzazione di progetti - attraverso la definizione di un insieme organico di norme di comportamento, al di là del fatto che alcune siano già previste da specifici atti della Giunta regionale (Delibere, regolamenti, Piani di attività, ecc.).

2. La Regione Piemonte ritiene che la "fiducia" sia una delle risorse più importanti per il successo di una politica condivisa. La fiducia infatti costituisce un assetto intangibile che accresce il valore di una politica e consente l'instaurarsi di rapporti trasparenti e virtuosi tra la Pubblica amministrazione, le istituzioni no profit, gli sponsor, le comunità locali e i cittadini, utenti finali di tutte le attività a carattere culturale, turistico e sportivo sostenute dalla Regione.

#### Articolo 2 - (Finalità e Contenuti)

- 1. Le disposizioni di cui al presente Codice sono finalizzate ad assicurare un corretto utilizzo dei fondi pubblici in ambito culturale, turistico e sportivo nel rispetto di alcuni principi di comportamento che integrano le regole imposte dalla normativa di riferimento e che sono finalizzati a stabilire rapporti corretti tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e attraverso la definizione di regole concordate in grado di guidare la condotta reciproca della Regione Piemonte e delle Istituzioni no profit che operano sul suo territorio.
- 2. Il Codice intende, in particolare, tutelare i lavoratori del comparto no profit, siano essi lavoratori dipendenti, consulenti, volontari o stagisti.

## Articolo 3 - (Metodo di individuazione delle priorità e dei criteri di erogazione dei contributi)

- 1. Al fine di condividere con gli operatori regole, priorità e criteri per l'erogazione dei contributi, la Regione si impegna a costituire tavoli di concertazione territoriali e/o tematici.
- 2. I criteri così definiti dalla Giunta regionale, in accordo con il Consiglio Regionale, saranno pubblicizzati nelle sedi più opportune.

#### Articolo 4 -- (Sottoscrizione del Codice etico)

- Le Istituzioni no profit a cui la Regione Piemonte deliberi di erogare un contributo sono tenute a sottoscrivere e a rispettare il presente Codice, pena la revoca del contributo stesso.
- 2. I contributi potranno essere reiterati negli anni successivi, previa verifica del rispetto dei principi definiti dal presente Codice.

#### Articolo 5 - (Doveri di informativa sui componenti degli organi di amministrazione e revisione)

1. La Regione si impegna a rendere pubblici i profili professionali delle persone nominate negli organi delle Istituzioni no profit cui partecipa o in cui effettua nomine.

2. Le Istituzioni devono trasmettere alla Regione Piemonte, nel momento in cui ricevono la comunicazione dell'erogazione di un contributo (o al momento della presentazione della richiesta del contributo), (i) il proprio Statuto, (ii) l'elenco aggiornato dei componenti gli organi di amministrazione e di revisione, (iii) i compensi dei membri degli organi stessi e del Direttore e (iv) di eventuali altre cariche retribuite.

#### Articolo 6 - (Rapporti di lavoro)

- I lavoratori impegnati nel settore no profit costituiscono un fattore indispensabile per il successo delle politiche culturali, turistiche e sportive. Per questo motivo, la Regione tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.
- 2 Le richieste di contributo devono essere corredate da una dichiarazione del Presidente dell'Istituzione relativa ai rapporti di lavoro in essere, alle consulenze già oggetto di specifici incarichi e all'adeguatezza della pianta organica rispetto all'attività dell'Istituzione stessa.
- 3 I rapporti di lavoro devono essere improntati oltre che al rispetto delle norme vigenti al rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo, tutelandone l'integrità morale e assicurando eguali opportunità e devono essere conformi alle tipologie contrattuali sottoscritte dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
- 4 L'utilizzo dei volontari deve essere regolato da apposita convenzione tra l'Istituzione e l'organizzazione di volontariato cui l'Istituzione si appoggia, ai sensi della Legge n. 266/1991.
- 5 L'impiego di stagisti deve essere motivato e pianificato nell'ambito di un programma, anche pluriennale, di attività.

#### Articolo 7 - (Spese di gestione e di missione)

- 1. I costi di gestione non devono superare il 20% dei costi sostenuti per lo sviluppo dei progetti per i quali sono erogati i contributi, salvo casi eccezionali che dovranno essere condivisi per scritto con i responsabili regionali.
- Nel caso in cui i progetti per i quali sono stati erogati i contributi prevedano viaggi e soggiorni in Italia e all'estero, saranno riconosciuti dalla Regione rimborsi non superiori a quelli previsti per i dipendenti regionali, salvo casi particolari, che vanno esplicitati e giustificati.

## Articolo 8 - (Spese di rappresentanza)

- 1. Le spese di rappresentanza riferite ai singoli progetti non devono superare il 15% del contributo regionale, e devono essere ispirate comunque al principio della sobrietà.
- 2. Il contributo regionale non può essere utilizzato per l'acquisto di omaggi.

#### Articolo 9 - (Marchi e altri segni distintivi)

1. La proprietà dei marchi e/o di altri segni distintivi caratterizzanti le iniziative il cui finanziamento sia assicurato per una quota superiore al 50% dalla Regione e da altri enti territoriali, deve essere cointestata agli Enti stessi, che ne disciplineranno l'utilizzo anche attraverso la stipula di contratti di licenza d'uso a titolo gratuito o oneroso.

#### Articolo 10 - (Principio della Trasparenza - obbligo di informazione)

- 1. La Regione si ispira al principio della trasparenza e della completezza dell'informazione nello svolgimento delle proprie attività e, in particolare, nella gestione delle risorse finanziarie utilizzate e nella conseguente verifica dei risultati.
- 2. Le Istituzioni no profit sono tenute nella fase di trasmissione della documentazione richiesta ex ante e nella fase di verifica ex post a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate in ordine all'attività svolta, assumendo come riferimento le Linee guida di comportamento allegate al presente Codice.
- Le Istituzioni cui la Regione eroga un contributo annuo uguale o superiore ai centomila euro sono altresì tenute a pubblicare il proprio bilancio in allegato al Bollettino Ufficiale della Regione on line, unitamente all'elenco dei fornitori, ed a rispettare le linee guida di comportamento amministrativo e contabile.
  - 4. Le Istituzioni si impegnano a fornire all'Osservatorio culturale del Piemonte e/o ad altri soggetti indicati dalla Regione, nei tempi e con le modalità richieste, tutte le informazioni finalizzate a valutare le ricadute culturali e socioeconomiche degli interventi finanziati dalla Regione stessa.

## Articolo 11 - (Verifiche)

- La Regione, nell'ambito delle attività di audit interno, si dota di esperti esterni qualificati, che siano di supporto alla struttura nel verificare la conformità della gestione dei contributi erogati, sia alla normativa vigente, sia ai principi etico – sociali disciplinati nel presente Codice.
- 2. I verificatori svolgono le verifiche secondo i principi dell'integrità, indipendenza, competenza professionale, confidenzialità e rispetto delle Linee guida di comportamento allegate al presente Codice.
- La Regione, inoltre, si impegna ad organizzare, in convenzione con gli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, attività formative e di aggiornamento in materia di contabilità e di rendicontazione destinata ai revisori dei conti e al personale delle Istituzioni no profit.

### Articolo 12 - (Revisori dei Conti)

1. Nelle Istituzioni no profit che ricevono dalla Regione Piemonte un contributo annuo uguale o superiore ai 100.000,00 €, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico deve essere scelto

tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nel registro dei revisori contabili.

## Articolo 13 - (Divulgazione del Codice)

1. E' compito della Regione promuovere la più ampia divulgazione del presente Codice, mediante comunicazioni e convegni ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.